

n. 26/2024 r.g.

Il giudice,

letta l'istanza del liquidatore giudiziale in data 20.09.2024,

premesso che l'Agenzia delle Entrate della riscossione ha chiesto l'ammissione al passivo del credito dell'importo di euro 72.129,86, che il liquidatore ha parzialmente escluso per intervenuta prescrizione,

considerato che il creditore ha presentato osservazioni, che solo in parte sono state accolte dal liquidatore,

rilevato che per il resto il liquidatore ha ritenuto non superabili le osservazioni predette, letto l'art. 273, comma 5, CCII,

ritenuto che la decisione del liquidatore meriti conferma,

considerato infatti che il creditore istante ha invocato la sospensione dei termini di 531 giorni che l'art. 68 d. l. 18/2020 (e successive proroghe) avrebbe disposto per tutti crediti a seguito dell'emergenza Covid,

ritenuto che la deduzione non sia divisibile, posto che la detta sospensione ha riguardato "*i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021*", tra questi non rientrano i versamenti che il Benetta avrebbe dovuto eseguire in seguito al ricevimento delle cartelle/avvisi di addebito notificati il 13.5.2016, 17.11.2016, 5.1.2018, 7.12.2018 e 18.12.2019, poiché essi erano già scaduti prima dell'8.3.2020,

che quindi nessuna sospensione dei termini di versamento (e correlativamente dei termini di prescrizione) si sia nella specie verificata,

che infine non trovi applicazione la proroga biennale disposta dall'art. 68, comma 4 *bis*, riferita ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di confermare la decisione del liquidatore.

Treviso 6 novembre 2024

Il giudice

Clarice Di Tullio